

Tribunale di Torino, 28 aprile 2010 – Pres. Massa – Rel. Di Capua.

Procedimento cautelare – Provvedimento emesso inaudita altera parte – Reclamabilità – Esclusione.

Procedimento cautelare – Provvedimento emesso inaudita altera parte – Omessa indicazione dell'udienza, del termine per la notifica – Reclamo – Ammissibilità.

Provvedimento cautelare – Provvedimento emesso inaudita altera parte – Omessa indicazione dell'udienza, del termine per la notifica – Nullità.

Deve escludersi la reclamabilità dei decreti cautelari emanati inaudita altera parte secondo quanto previsto dall'art. 669-sexies, comma 2, codice procedura civile, in quanto il controllo dei provvedimenti emessi con tali decreti viene effettuato nell'ambito dell'udienza fissata dal giudice nel contraddittorio delle parti, attraverso la pronuncia dell'ordinanza con cui il giudice, all'esito di tale udienza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti in questione. (fb) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 669 terdecies, codice procedura civile, il reclamo avverso un decreto cautelare reso inaudita altera parte che ometta di fissare l'udienza di comparizione della parti avanti al giudice che lo ha emesso, di assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto stesso e conseguentemente di pronunciare una successiva ordinanza di conferma, modifica o revoca del predetto provvedimento emanato inaudita altera parte. (fb) (riproduzione riservata)

E' nullo il provvedimento cautelare emesso inaudita altera parte che ometta di fissare l'udienza di comparizione della parti avanti al giudice che lo ha pronunciato e di assegnare al ricorrente il termine per la notificazione al convenuto del ricorso e del decreto determinando così l'impossibilità di pronunciare una successiva ordinanza di conferma o modifica o revoca del provvedimento cautelare. (fb) (riproduzione riservata)

omissis

ORDINANZA

1. Premessa.

1.1. Con ricorso datato 23.03.2010, depositato in data 24.03.2010, il COMPLESSO RESIDENZIALE G. - M. in persona dell'amministratore pro tempore rag. P. A., ha proposto reclamo avverso il Decreto del Giudice della Terza Sezione civile del Tribunale di Torino Dr. G. O. datato 04.01.2010, depositato in data 05.01.2010 che, in accoglimento dell'istanza avanzata dal sig. C. P. nell'atto di citazione datato 09.12.2009, notificato in data 10.12.2009, introduttivo della causa iscritta al n. 36576/09 R.G., provvedendo inaudita altera parte, ha sospeso la delibera assembleare assunta dal COMPLESSO RESIDENZIALE G. - M. in data 09.11.2009.

Parte reclamante ha chiesto la revoca della predetta Ordinanza, sulla base dei motivi di cui infra.

1.2. Si è costituita in Cancelleria parte resistente, depositando memoria difensiva datata 19.04.2010, eccependo l'inammissibilità del reclamo e chiedendone, comunque, il rigetto.

1.3. L'udienza fissata per l'instaurazione del contraddittorio in data 21.04.2010, sono comparsi i difensori delle parti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.

1.4. All'esito dell'udienza, il Collegio si è riservato la pronuncia della presente Ordinanza.

2. Sull'eccezione di inammissibilità del reclamo proposta dal resistente sig. C. P..

2.1. Il resistente sig. C. P. ha eccepito l'inammissibilità del reclamo, in quanto proposto non

avverso un'Ordinanza, bensì nei confronti di un Decreto emanato "inaudita altera parte".

2.2. Il Collegio osserva che, in effetti, deve escludersi la reclamabilità dei Decreti cautelari emanati "inaudita altera parte", ma pur sempre secondo quanto previsto dall'art. 669-sexies, 2° comma, c.p.c., in quanto in tal caso il controllo dei provvedimenti emessi con tali Decreti viene effettuato nell'ambito dell'udienza fissata dal Giudice nel contraddittorio delle parti, attraverso la pronuncia dell'Ordinanza con cui il Giudice, all'esito di tale udienza, conferma, modifica o revoca i suddetti provvedimenti; in altre parole, il "luogo del controllo" dei Decreti emanati inaudita altera parte ex art. 669-sexies, 2° comma, c.p.c. è tale udienza in contraddittorio contestualmente fissata dal Giudice.

In particolare, l'irreclamabilità del Decreto inaudita altera parte consegue alla breve vita di tale provvedimento, destinato a trasformarsi comunque in un'Ordinanza, e non potendo lo stesso mai concludere un procedimento cautelare.

In tal senso ha già avuto modo di esprimersi la giurisprudenza di merito, tra cui lo stesso Tribunale di Torino (cfr. in tal senso: Tribunale di Torino – Ord. 21 novembre 2003 in Giur. di merito – GIUFFRÈ 2004, n. 7/8, I, pag. 1360 ed in Redazione – GIUFFRÈ 2006 su Juris Data on line; cfr. in senso conforme anche Tribunale Roma, ordinanza 26 marzo 1993, in Foro it. 1993, I, 1677).

2.3. Ciò chiarito, il reclamo deve invece ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., avverso un Decreto reso inaudita altera parte che ometta peraltro di fissare l'udienza di comparizione della parti avanti a sé (entro un termine non superiore a quindici giorni), di assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio non superiore ad otto giorni per la notificazione del ricorso e del Decreto stesso e, conseguentemente, di provvedere a pronunciare una successiva Ordinanza di conferma o modifica o revoca del predetto provvedimento emanato con Decreto (in senso sostanzialmente conforme: cfr. Tribunale Trani, 03 marzo 1999 in Giur. merito 2000, 856).

In tale ipotesi, infatti, la reclamabilità del Decreto cautelare emanato "inaudita altera parte" deve ammettersi in quanto, non essendo stata applicata la disciplina prevista dall'art. 669-sexies, 2° comma, c.p.c., il controllo del provvedimento emesso con tale Decreto non viene più effettuato in un'udienza successiva dal Giudice che lo ha emesso, attraverso la pronuncia di un'Ordinanza con cui il Giudice stesso, all'esito di tale udienza, conferma, modifica o revoca tale provvedimento.

2.4. Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha sospeso la delibera assembleare assunta dal COMPLESSO RESIDENZIALE G. - M. in data 09.11.2009 con Decreto inaudita altera parte, senza peraltro applicare la disciplina prevista dall'art. 669-sexies, 2° comma, c.p.c. e, dunque, senza :

- fissare l'udienza di comparizione della parti avanti a sé (entro un termine non superiore a quindici giorni);
- assegnare alla parte istante sig. C. P. un termine perentorio (non superiore ad otto giorni) per la notificazione del ricorso e del Decreto;
- provvedere, all'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. fissata con l'atto di citazione, a pronunciare Ordinanza di conferma o modifica o revoca del predetto provvedimento di sospensione emanato con Decreto.

Ciò in quanto, evidentemente, il Giudice di prime cure aveva ritenuto di aderire alla tesi della natura "non cautelare" del provvedimento di sospensione della delibera assembleare.

Senonché, come si dirà ulteriormente al paragrafo successivo, questo Collegio ritiene di condividere la diversa tesi secondo cui il provvedimento di sospensione della delibera assembleare, essendo preposto ad impedire che l'esecuzione della delibera asseritamente illegittima possa vanificare il giudizio che ha ad oggetto proprio l'accertamento di tale illegittimità, riveste invece "natura cautelare", con la conseguenza che è applicabile, in quanto compatibile, il procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c. e, in particolare, anche l'art. 669-sexies, 2° comma, c.p.c.

2.5. Pertanto, nella fattispecie in esame, il reclamo deve ritenersi ammissibile.

3. Sul primo motivo di reclamo.

3.1. Con un primo motivo di reclamo, la parte reclamante lamenta la nullità del predetto Decreto emesso inaudita altera parte per omessa applicazione della disciplina prevista dall'art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c. .

Il reclamo risulta fondato e meritevole di accoglimento.

3.2. Invero, come si è anticipato al paragrafo precedente, il provvedimento di sospensione della delibera assembleare, essendo preposto ad impedire che l'esecuzione della delibera asseritamente illegittima possa vanificare il giudizio che ha ad oggetto proprio l'accertamento di tale illegittimità, riveste "natura cautelare", con la conseguenza che, da una parte, è necessario accertare i requisiti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora" e, dall'altra parte, è applicabile, in quanto compatibile, il procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c. (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 05 giugno 2006 in "Immobili & Proprietà" 2006, n. 9, pag. 597, in "Giurisprudenza Piemonte" on line ed in "Giuraemilia - UTET Giuridica" on line; Tribunale Padova, 11 luglio 2003 in Foro it. 2004, I, 290; Tribunale Nocera Inferiore, 2 febbraio 2001 in Arch. locazioni 2001, 450; Tribunale Verbania, 23 gennaio 1995 in Arch. locazioni 1995, 406; Tribunale Bologna, 19 gennaio 1995 in Arch. locazioni 1996, 243; Tribunale Nola, 28 dicembre 1994 in Giur. merito 1995, 705; Tribunale Napoli, 16 febbraio 1993 in Arch. locazioni 1993, 548).

In particolare, deve anche ritenersi applicabile anche l'art. 669-sexies c.p.c. sul "procedimento", ai sensi del quale:

"Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati".

3.3. Ciò chiarito, deve ritenersi nullo un Decreto cautelare emesso inaudita altera parte, che ometta di fissare l'udienza di comparizione della parti davanti a sé (entro un termine non superiore a quindici giorni), di assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio non superiore ad otto giorni per la notificazione del ricorso e del Decreto stesso e, conseguentemente, di provvedere a pronunciare una successiva Ordinanza di conferma o modifica o revoca del predetto provvedimento emanato con Decreto (in senso conforme: cfr. Tribunale Trani, 03 marzo 1999 in Giur. merito 2000, 856 e Tribunale Trani, 02 marzo 1999 in Foro it. 1999, I, 1351).

3.4. Nel caso di specie, come si è detto, il Giudice di prime cure, provvedendo con Decreto inaudita altera parte, ha sospeso la delibera assembleare assunta dal COMPLESSO RESIDENZIALE G. - M. in data 09.11.2009, senza peraltro applicare la disciplina prevista dall'art. 669-sexies, 2° comma, c.p.c. e, dunque, senza :

- fissare l'udienza di comparizione della parti avanti a sé (entro un termine non superiore a quindici giorni);
- assegnare alla parte istante sig. C. P. un termine perentorio (non superiore ad otto giorni) per la notificazione del ricorso e del Decreto;
- provvedere, all'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. fissata con l'atto di citazione, a pronunciare Ordinanza di conferma o modifica o revoca del predetto provvedimento di sospensione emanato con Decreto.

Ciò in quanto, evidentemente, il Giudice di prime cure aveva ritenuto di aderire alla diversa tesi della natura "non cautelare" del provvedimento di sospensione della delibera assembleare.

3.5. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di reclamo proposto dal COMPLESSO RESIDENZIALE G. - M., in persona dell'amministratore pro tempore rag. P. A., il Decreto del Giudice della Terza Sezione civile del Tribunale di Torino Dr. G. O. datato 04.01.2010, depositato in data 05.01.2010, dev'essere revocato.

3.6. L'accoglimento di tale motivo di reclamo, rivestendo carattere preliminare, assorbe il successivo motivo proposto dalla parte reclamante.

4. Sulle spese processuali del presente giudizio di reclamo.

Trattandosi di reclamo avverso un provvedimento pronunciato in corso di causa, il Collegio non deve pronunciarsi sulle spese (arg. art. 669 septies c.p.c.).

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo proposto dal COMPLESSO RESIDENZIALE G. - M., in persona dell'amministratore pro tempore rag. P. A., con ricorso datato 23.03.2010, depositato in data 24.03.2010:

R E V O C A

il Decreto del Giudice della Terza Sezione civile del Tribunale di Torino Dr. G. O. datato 04.01.2010, depositato in data 05.01.2010 che, in accoglimento dell'istanza avanzata dal sig. C. P. nell'atto di citazione datato 09.12.2009, notificato in data 10.12.2009, introduttivo della causa iscritta al n. 36576/09 R.G., provvedendo inaudita altera parte, ha sospeso la delibera assembleare assunta dal COMPLESSO RESIDENZIALE G.-M. il 09.11.2009.

M A N D A

alla propria Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino, in data 21 aprile 2010
Depositata in data 28 aprile 2010

IL CASO.IT